

TI_GERICHTE 17.2001.54 vom 29. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.54

FR: TI_GERICHTE 17.2001.54 du 29 août 2001

IT: TI_GERICHTE 17.2001.54 del 29 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Diversa è la situazione qualora l'accusato non intenda essere processato in absentia, ma chieda un rinvio del dibattimento. Simile eventualità è regolata dall'art. 237 cpv. 2 CPP, che contempla appunto l'ipotesi di un rinvio (o di una sospensione, se il dibattimento è già cominciato) per malattia o grave impedimento, ma "solo per tempo determinato". Ove l'impedimento sia duraturo, si procede al giudizio; "sono in tal caso applicabili le norme previste per la procedura contro gli assenti, eccetto quelle riguardanti le pubblicazioni" (art. 237 cpv. 3 CPP). In tal caso contro una sentenza di condanna non può essere introdotto ricorso per cassazione (DTF 122 I 36; cfr. anche DTF 121 IV 341 consid. 1a e 2a). Entro i termini di prescrizione dell'azione penale l'imputato può chiedere in ogni momento, tuttavia, la revoca del giudizio pronunciato in assenza e lo svolgimento del processo con rito ordinario (art. 316 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza del 2 aprile 1998 in re G., consid. 2).

E. 3

Nell'eventualità di una sentenza contumaciale il ricorso per cassazione è ammissibile, in ogni modo, contro la dichiarazione stessa di contumacia, ovvero sulla questione di sapere se il giudice abbia deciso a ragione o a torto di procedere in assenza dell'accusato (Rep. 1982 pag. 194 con la sentenza del Tribunale federale parzialmente riprodotta in calce; da ultimo: CCRP, sentenza citata del 2 aprile 1998 in re G., consid. 5). Nel caso in esame la madre del ricorrente, _____, ha inviato il 25 giugno 2001 una lettera al Tribunale penale cantonale in cui comunicava che il figlio _____ si trovava all'estero per tre mesi circa, ragione per cui non poteva partecipare al dibattimento, e che non le era possibile indicare alcun recapito perché il figlio era in cerca di lavoro, quindi senza dimora fissa. Essa chiedeva così di posticipare la data del processo, in modo da permettere la presenza all'accusato. Se non che, la giustificazione addotta a sostegno della domanda di rinvio non configurava alcuno dei motivi previsti dall'art. 237 cpv. 2 CPP. Per di più il difensore dell'imputato nulla ha eccepito in aula quando il presidente della Corte, constatata la regolarità della citazione e la mancanza di una valida giustificazione, ha deciso di procedere in contumacia (sentenza, pag. 2 in basso). Né egli censura tale decisione in questa sede, limitandosi a riproporre quanto la madre dell'imputato aveva fatto valere nella richiesta del 25 giugno 2001, a esprimere qualche considerazione sulle conseguenze del processo contumaciale e a concludere che, forse, sarebbe stato meglio un rinvio del dibattimento (art. 237 e 313 cpv. 2 CPP), vedendosi l'imputato costretto ora a impugnare il giudizio, salvo postularne la purgazione. In definitiva, quindi, il ricorrente non impugna la dichiarazione di contumacia. Ciò rende d'acchito il gravame irricevibile.

E. 4

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto l'art. 291 cpv. 1 CPP, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.